

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1317)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BLOISE, BARDI, DE MATTEIS, BERMANI, CIPELLINI, FORMICA, LUCCHI, VIGNOLA e ARNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1970

Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti militari ed assimilati dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — I dipendenti militari dello Stato, assimilati e appartenenti ai corpi speciali di pubblica sicurezza non sono stati compresi nelle categorie degli aventi titolo ai benefici combattentistici, elencati nella legge 24 maggio 1970, n. 336. Trattasi di una grave limitazione e di una discriminazione veramente ingiustificabile.

Anche sotto il profilo costituzionale appare evidente la lesione di diritto operata nei loro confronti, se si tiene conto dell'articolo 3 della nostra Costituzione che sancisce per tutti i cittadini pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge senza alcuna distinzione.

Trattasi di cittadini che hanno dato alla Patria il loro contributo meritorio, alla pari degli altri dipendenti civili dello Stato. Nè può essere invocata la loro professionalità nell'attività militare o di pubblica sicurezza quale motivo di esclusione da tali benefici, se si tiene conto dell'articolo 11 della nostra

Costituzione che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Difatti, solo se si ammettesse che l'attività precipua di tali militari è la guerra, allora sarebbe giustificata detta esclusione; ma ciò è contrario alla nostra Costituzione e alla nostra mentalità democratica.

Di conseguenza, onorevoli senatori, è nostro dovere compiere un atto di giustizia nei confronti dei militari, inserendoli nel novero dei cittadini aventi titolo ai benefici combattentistici e questo atto, ne siamo convinti, sarà compiuto unanimemente da voi tutti con quel senso di equanimità, che distingue il Parlamento italiano.

La copertura degli oneri relativi è contemplata dall'articolo 2, che si rifà agli stanziamenti previsti per le nuove leggi e già applicati per i dipendenti civili dello Stato ex combattenti ed assimilati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono estese ai militari sottufficiali e truppa, ufficiali inferiori, ufficiali superiori e ufficiali generali in servizio permanente effettivo e agli appartenenti ai Corpi militarizzati dello Stato ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra o per causa di guerra.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato rispettivamente in 800 milioni per l'anno finanziario 1969 e in 900 milioni per l'anno finanziario 1970 si provvede mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Art. 3.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969, in analogia a quanto previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 per i dipendenti civili dello Stato e con le stesse norme fissate per i termini di presentazione delle domande.